

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15 - Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414

Napoli, 12 febbraio 2004

Circolare informativa n° 6/2004

A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Il lavoro "a progetto"

Sintesi e considerazioni sui nuovi aspetti delle collaborazioni.

La disciplina del lavoro a progetto conosce i primi chiarimenti applicativi sia dal Ministero del lavoro con la circolare 8 gennaio 2004, n. 1 sia dall'INPS con la circolare 22 gennaio 2004, n. 9.

Il Welfare, si è opportunamente soffermato sugli aspetti giuslavoristici introdotti dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 276/2003 mentre, l'Istituto previdenziale ha sciolto i primi dubbi sui risvolti pensionistici che le nuove regole determinavano per questa categoria di lavoratori.

La questione purtroppo, anche dopo i chiarimenti pervenuti, rimane ancora aperta e molto poco chiara.

Qui di seguito si espongono i cardini essenziali così come delineati dal Legislatore e delle precisazioni emerse, ben considerando, ripetesi, che il quadro generale di riferimento avrà certamente necessità di essere ricomposto anche forse con un nuovo e forte intervento legislativo.

La circolare n. 1/2004, in primo luogo, conferma il principio emerso dai primi commenti della dottrina, **secondo cui le nuove disposizioni non introducono un nuovo modello contrattuale**, bensì regolamentano in modo più puntuale le "vecchie" collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 409, n. 3, codice di procedura civile, stabilendo che esse debbono esplicitare l'attività nell'ambito di un progetto, programma di lavoro o fase di esso.

La precisazione Ministeriale dunque, è importante perché consente di mettere a fuoco in modo più preciso altri aspetti innovativi della nuova disciplina.

Per individuare, pertanto, la collaborazione a progetto rimangono validi i noti requisiti essenziali di:

- **continuità della prestazione;**
- **coordinamento funzionale con il committente;**
- **attività svolta in modo prevalentemente personale dal collaboratore;**
- **assenza del vincolo di subordinazione.**

Tali requisiti, questi ultimi, che devono sussistere contemporaneamente e non in modo alternativo.

Parte della dottrina, inoltre, è concentrata nel comprendere il reale significato di "progetto, programma di lavoro o fase di esso".

Anche il Ministero ha fornito due puntuali definizioni per "progetto"; il Ministero ha spiegato che esso consiste in una modalità organizzativa della prestazione, ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale al quale il collaboratore partecipa direttamente ed attivamente.

Il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa e l'individuazione del progetto da dedurre nel contratto **competete solo ed unicamente al committente.**

In ordine, invece, al "programma di lavoro o fase di esso", lo stesso Dicastero precisa che trattasi di un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale.

Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

E' chiaro che l'attività deve essere compresa nell'ambito di un progetto o programma.

I maggiori problemi, di certo, si potranno avere nel coordinare e rendere coerenti: sia la durata della prestazione, che il tipo di attività e l'esistenza stessa di un progetto o programma.

Ad ogni modo, in sintesi la circolare n. 1/2004 segnala inoltre una serie di specifiche circostanze di seguito riportate:

- analogo progetto o programma di lavoro **può essere oggetto** di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore;
- il collaboratore **può essere** a maggior ragione impiegato successivamente anche per diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso;
- **i rinnovi**, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, **non devono costituire strumenti elusivi della nuova disciplina.**

E' proprio su quest'ultimo aspetto che occorre concentrarsi.

Infatti, il rischio di un'attrazione del rapporto nell'ambito del lavoro subordinato sarà direttamente proporzionato al numero dei rinnovi o dei nuovi rapporti che verranno instaurati tra il committente ed il collaboratore.

Al corrispettivo della prestazione

In base alle nuove disposizioni il corrispettivo dovrà essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito sulla base dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Sull'argomento il Ministero ha precisato che non potranno essere in alcun modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati.

E' evidente che tale specifica disposizione risulta oltremodo pericolosa perché consentirebbe al giudice di sindacare se le parti hanno individuato un compenso coerente: **aspetto quest'ultimo che stride con l'autonomia contrattuale delle parti ed alla base delle forti incoerenze della innovata disciplina.**

Si potranno disciplinare, nel contratto, anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l'utilità; **è evidente che tale specifico indirizzo si suggerisce, venga seguito soltanto dopo attente riflessioni di sorta.**

Le Tutele

Viene istituito un sistema di tutele, peraltro già presente anche se dettate da circolari applicative, in ordine a casi di malattia, infortunio o gravidanza per le quali, come per i lavoratori subordinati, sarà necessario fornire adeguata certificazione medica.

La Circolare INPS

L'INPS con la circolare n. 9 del 22 gennaio scorso ha precisato che il versamento dei contributi previdenziali continua ad essere obbligatorio sulla base degli stessi presupposti vigenti in epoca precedente la riforma.

Quindi, sussiste anche per le collaborazioni dei professionisti iscritti agli albi (per attività non rientranti in quella professionale), dei pensionati di vecchiaia, dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, dei membri dei comitati e commissioni.

Con altra recentissima circolare l'INPS ha illustrato le nuove aliquote contributive per i collaboratori coordinati e continuativi a partire dal 1 gennaio 2004.

L'aliquota ovviamente sarà sempre ripartita in 2/3 per il committente ed 1/3 per il collaboratore e sarà pari al 17,80%.

Per i lavoratori occasionali nessun chiarimento è intervenuto nella circolare n. 9/2004 e forse neanche nella prossima che è in arrivo.

L'Istituto, infatti, fa riserva di fornire precisazioni una volta superati alcuni problemi applicativi. Nel frattempo chi dovesse corrispondere un compenso occasionale, si ritiene che non dovrà applicare alcun contributo previdenziale limitandosi ad effettuare solo il prelievo fiscale nella misura del 20%.

Nostro malgrado e così come in altre circostanze capitato, lo scrivente Studio non può esimersi dal valutare con attenzione alcune considerazioni emerse dal confronto delle due circolari.

Infatti, laddove il Ministero, nella propria circolare, esprimendosi sulla valenza del cosiddetto "progetto" lo relega **"a mera modalità organizzativa della prestazione"**, attribuendogli, di fatto, una consistenza non inficiante il ruolo, la figura e la concreta esplicazione di un rapporto di collaborazione avente tutti i crismi fissati dalla legge, **l'INPS, benché sottoposta allo stesso Dicastero**, utilizzando nella propria circolare, un lessico imperativo, **ritiene "giuridicamente non configurabile" un rapporto di collaborazione se non in presenza di un progetto che ne ricalchi i temi dettati dal Legislatore.**

Si tratta di certo di una diversa interpretazione della norma scritta che, evidentemente, continua a lasciare o lascerà tutti noi addetti ai lavori, con gli enormi e forti dubbi forse già presenti prima delle "elucubrazioni" da circolare.

E' l'INPS, purtroppo, l'Ente che, in siffatta circostanza, riveste il ruolo di "primus inter pares"; riceve l'istanza di iscrizione alla gestione separata corredata dal contratto sottoscritto e dal progetto di riferimento: **è quindi proprio l'Ente di previdenza, quale soggetto ricevente, a poter inficiare in primis, la valenza di un rapporto di collaborazione non conforme al proprio indirizzo di riferimento.**

Da quanto sopra esposto, benchè con tutti i dubbi che comunque la delicatezza ed i "buchi" normativi ci impongono, **pur non condividendo la categoricità e le assolute e restrittive interpretazioni previdenziali**, si deve convenire, almeno per il momento, sulla assoluta necessità che ogni rapporto di collaborazione, oltre a rivestire i canoni assoluti della autonomia, debba essere connotato da un progetto legato e connesso sia alla prestazione del collaboratore che all'attività dell'impresa.

Sarà importante e necessario individuare un risultato prevedendo che la temporalità sia allo stesso risultato direttamente connessa.

Nelle more e benchè non ci si può che auspicare un intervento legislativo chiarificatore, **si invita la clientela tutta a considerare la materia con la attenzione che merita utilizzando e ipotizzando di utilizzare l'istituto della collaborazione unicamente nei casi dove la presenza dell'autonomia e soprattutto della progettualità di riferimento possano scongiurare incertezze operative e funzionali da parte degli organi di controllo.**

Come di consueto, lo scrivente Studio, resta a completa disposizione di tutta la clientela per qualsivoglia eventuale ed ulteriore approfondimento.

Con i più cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso

N.B. A corredo della circolare si allega fac-simile di contratto di collaborazione con le annotazioni che si ritengono basilari ai fini di un progetto che rispecchi i canoni dettati dalla innovata normativa.

E' evidente che il documento allegato, dovrà essere integrato con le notizie proprie di ogni singola azienda interessata e comunque rapportato alle specifiche esigenze contrattuali di riferimento.